

*Capitano
di Bastimen-
to sopra 250
salme di por-
tata deve es-
sere esami-
nato prima,
& approva-
to, e dar si-
gurtà.*

*Per le sud-
dette appro-
vazioni non
si pagano
mercedi in
Cancellaria
se non da
Capitani de
Vascelli da
Gabb.*

*Niuno può
inalberar
Bandiera,
se non Geno-
vese, nè può
accordare
alcuno Uffi-
ciali, Ma-
rinari, Sol-
dati, &c.
per Basti-
menti fora-
stieri senza
licenza de
Sereniss. Coll.*

*Un Chi-
rurgo in Na-
ve approva-
to.*

*Un Rever-
endissimo
Capellano.*

CHe niuno possa esser riconosciuto per Capitano, o Padronedi alcuna Nave, Pinco, Barca, Tartana, o Bregantino di portata sopra 250. Salme, che non sia esaminato pubblicamente avanti il Magistrato nostro da due Capitani sopra li Ponti della Navigazione, trovato capace, & approvato da Noi per la sufficienza, e per fedeltà: E che nel medesimo tempo non dia cautione della buona amministrazione, a giudizio nostro.

Dichiarando però intorno alle approvazioni, e cauzioni suddette, che solo dalli Capitani de Vascelli di Gabbia, si debba in Cancellaria nostra riscuotere la solita mercede.

II.

Che niuno del Dominio possa nelle Navi, o altri qualsivoglia Bastimenti, inalberare altra Bandiera, che quella della Repubblica Serenissima; Ne possa accordare Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti per le Navi, o Bastimenti forastieri, senza licenza de Serenissimi Collegi.

III.

Che niun Capitano possa intraprendere colla sua Nave verun viaggio, senz'averla provveduta di un Chirurgo almeno approvato dalla Loggia de Chirurghi; o pure nanti l'Illustrissimo nostro Deputato di Meledalli due Consoli, e due Consiglieri di detta Arte: sotto le pene, & alla forma de nostri Ordini fatti li 6. Maggio 1702. e 29. Gennaro 1707.

Ne senza un Rev. Capellano idoneo: obligandosi a questo ultimo solo li Bastimenti, che portano almeno 60. huomini di guarnigione compresi li Mozzi.

Che